



02708-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

MARIA VESSICHELLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 2967/2019
ALESSANDRINA TUDINO		UP - 09/10/2019
IRENE SCORDAMAGLIA	- Relatore -	R.G.N. 17383/2018
ELISABETTA MARIA MOROSINI		
GIUSEPPE RICCARDI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 29/05/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE
CORASANITI

che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio

udito il difensore

L'avvocato (omissis) si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) , imputato del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, in quanto amministratore della (omissis) Srl., esercente attività presepiale, dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli il 2 aprile 2008, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 29 maggio 2017, che, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città del 5 marzo 2013, l'ha riconosciuto colpevole del delitto ascrittogli, infliggendogli condanna alla pena di anni due e mesi due di reclusione oltre alle pene accessorie di legge.

2. L'impugnazione è affidata ad un solo motivo, che, denunciando la violazione degli artt. 216, 219, 223 L.F. e il vizio di motivazione, deduce censure attinenti alla mancata osservanza, da parte del giudice di appello, del dovere di motivazione rafforzata in riferimento ai punti della decisione che avevano trovato difforme soluzione da parte del giudice di prime cure: ciò con specifico riguardo: a) all'apprezzamento del divario tra l'attivo e il passivo, posto che quest'ultimo, neppure qualificabile come eccessivo, era costituito da debiti maturati verso il Fisco e verso gli istituti di credito; b) alla sorte di due autovetture, insuscettibili di distrazione perché non presenti nel patrimonio del fallito in quanto oggetto di sequestro; c) al rilievo di inottemperanza agli obblighi di tenuta, cura e custodia delle scritture contabili, sussistendo la prova del conferimento dello svolgimento di tali adempimenti ad un professionista.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. La sentenza impugnata fonda il riconoscimento della responsabilità dell'imputato sui seguenti assunti: quanto alla bancarotta per distrazione, su quello per il quale il consistente passivo della società fallita, denotando una significativa pregressa operatività della stessa, costituisse indice univoco dell'esistenza di <<materiali, attrezzi e luoghi>> per il confezionamento e la vendita di presepi, di modo che il mancato rinvenimento da parte della curatela fallimentare di qualsivoglia bene aziendale, comprese due autovetture intestate alla società stessa, costituisse indice certo della loro dolosa sottrazione; quanto alla bancarotta documentale, su quello per il quale l'inerzia serbata dall'amministratore della fallita per ottenere la restituzione delle scritture contabili di questa dal professionista incaricato della loro tenuta stesse a significare che questi avesse inteso non metterle a disposizione degli organi fallimentari e del giudice penale.

2. L'incedere motivazionale riportato tradisce, tuttavia, profili di contrasto della pronuncia oggetto di scrutinio sia con i principi che devono guidare il giudice di merito nell'applicazione delle norme che incriminano la dolosa distrazione di beni di compagini imprenditoriali dichiarate fallite e la sottrazione o l'irregolare tenuta delle relative scritture contabili così da pregiudicare le ragioni dei creditori, sia con le indicazioni direttive circa l'impegno argomentativo che il giudice di appello deve approfondire in ipotesi di ribaltamento peggiorativo della sentenza di primo grado.

2.1. Con riguardo al primo aspetto, è da rammentare che è pacifico, in seno alla giurisprudenza di legittimità, che, in tema di bancarotta per distrazione, il mancato rinvenimento all'atto della dichiarazione di fallimento di beni o valori societari costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione, a condizione che sia accertata la previa disponibilità, da parte dell'imputato, di detti beni o attività nella loro esatta dimensione e al di fuori di qualsivoglia presunzione (Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010, De Angelis, Rv. 248425; Sez. 5, n. 22787 del 12/05/2010, Colizza e altro, Rv. 247520) e che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili consiste nella loro fisica sottrazione alla disponibilità degli organi fallimentari e richiede, ai fini dell'integrazione del reato, il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno e altro, Rv. 269904).

A tali indicazioni direttive la Corte di appello di Napoli non si è affatto attenuta, risolvendosi in enunciazioni apodittiche, frutto di un ragionamento governato da presunzioni, sia l'affermazione secondo la quale la società dovesse essere necessariamente in possesso di cespiti al momento della dichiarazione d'insolvenza - non spiegandosi altrimenti come avesse potuto in precedenza operare -, non avendo la Corte di merito, indicato né quali in concreto questi fossero (in disparte le autovetture, se si trattasse di disponibilità liquide di cassa, materiali per la produzione, prodotti lavorati finiti, attrezzi), né se fossero correlati alle pretese dei creditori insinuatasi al passivo fallimentare, né se le autovetture non rinvenute fossero state, in concomitanza al fallimento, sottoposte a vincolo di indisponibilità da parte di creditori della società; sia l'affermazione secondo la quale il mancato recupero da parte dell'amministratore imputato delle scritture contabili detenute dal professionista incaricato dovesse essere interpretato alla stregua di una loro sottrazione finalizzata a conculcare le ragioni creditorie, nulla avendo argomentato la Corte stessa in ordine all'esito infruttuoso di eventuali ricerche delle scritture contabili presso il professionista tenentario da parte del Curatore fallimentare.

2.2. Quanto al secondo aspetto, si deve riconoscere che la Corte censurata è venuta meno all'obbligo di motivazione rafforzata che incombe sul giudice di appello che riformi la sentenza assolutoria di primo grado. In tema, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679, hanno spiegato che il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee

portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato.

Al lume di tale richiamo, emerge l'insufficienza dell'apparato argomentativo che correda la sentenza impugnata, quantomeno in ordine alla questione decisiva, congruamente affrontata dal decidente di primo grado, secondo la quale, poiché il passivo ammesso – per Euro 105.543,44 - era costituito da debiti verso Equitalia per tributi non pagati, maggiorati della quota dovuta per interessi e sanzioni – per Euro 30.000,00 -; da un debito nei confronti della Camera di commercio e da un debito verso la (omissis) (omissis) per anticipazioni bancarie per Euro 70.000,00, non poteva ritenersi che il mancato pagamento del debito erariale e il mancato rientro delle esposizioni debitorie con istituti di credito integrassero condotte distrattive.

3. Segue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Così deciso il 09/10/2019.

Il Consigliere estensore

Irene Scordamaglia



Il Presidente

Maria Vessichelli

